



# CITTA' DI COSENZA

## Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

Deliberazione n. 91 del 17/07/2023

Oggetto:

Servizio Idrico Integrato anno 2023 - Approvazione PEF Modello ARRICAL e Tariffe

L'anno duemilaventitre, il giorno diciassette del mese di luglio, a partire dalle ore 17.15, nella Sala delle riunioni di Giunta del Palazzo Municipale, con l'assistenza del Segretario Generale Virginia Milano, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno nelle persone seguenti e alla presenza del Sindaco Francesco Alessandro Caruso:

		<i>Presente Assente</i>	
<i>Maria Pia Funaro</i>	<i>Vice Sindaco</i>	X	-
<i>Massimiliano Battaglia</i>	<i>Assessore</i>	X	-
<i>Veronica Buffone</i>	<i>""</i>	X	-
<i>Damiano Cosimo Covelli</i>	<i>""</i>	X	-
<i>Francesco De Cicco</i>	<i>""</i>	X	-
<i>Maria Teresa De Marco</i>	<i>""</i>	-	X
<i>Francesco Giordano</i>	<i>""</i>	X	-
<i>Giuseppina Rachele Incarnato</i>	<i>""</i>	X	-
<i>Pasquale Sconosciuto</i>	<i>""</i>	X	-

## LA GIUNTA

**RITENUTA** la necessità che sull'argomento indicato in oggetto siano formalmente assunte le determinazioni della Città;

**Letta ed esaminata** la proposta di deliberazione (n. 113/2023) che si riporta integralmente:

Settore 14 - TRIBUTI E RISCOSSIONE

-----

Proponente Giuseppe Bruno (Direttore Settore)

### **Premesso che:**

l'art.151, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 prevede che gli Enti Locali, entro il 31 dicembre di ciascun anno, deliberino il bilancio di previsione per l'anno successivo;

la lettera e) del comma 1 dell'art.172 del citato D.Lgs. n.267/2000 prevede che al bilancio di previsione siano allegare, fra l'altro, le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta, le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito, per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

ai sensi del combinato disposto degli artt.42, comma 2, lettera f) e 48, D.Lgs. n. 267/2000, la competenza per l'assunzione di tali atti è della Giunta Comunale;

l'art.53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n.388 sancisce che il termine ultimo per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, è fissato entro la data di approvazione del bilancio;

l'art. 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 (cd. Legge finanziaria 2007) che stabilisce il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi e per i servizi locali e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi e per i servizi locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione.

dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

il decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali;

il Comune gestisce il servizio idrico gestendo la distribuzione dell'acqua potabile, l'acquedotto in distribuzione, la fognatura, il servizio di depurazione dei reflui urbani e pertanto riscuote dagli utenti la tariffa del servizio idrico integrato;

### **Viste:**

la Delibera ARERA 655/2015/R/IDR, del 23 dicembre 2015, recante "Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono";

la Delibera ARERA 218/2016/R/IDR, del 5 maggio 2016, recante "Disposizioni per l'erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale";

la Delibera ARERA 917/2017/R/IDR, del 27 dicembre 2017, recante "Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)";

la Delibera ARERA 580/2019/R/IDR, del 27 dicembre 2019, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3”;

la Delibera ARERA 529/2013/R/IDR recante “Modifiche e integrazioni urgenti alle disposizioni per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi nonché aggiornamento della componente UI1”; la componente perequativa UI1 è finalizzata alla copertura delle agevolazioni tariffarie concesse a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici ed è applicata a tutte le utenze del Servizio Idrico Integrato sui mc fatturati dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;

la Delibera ARERA 918/2017/R/IDR recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato” che valorizza fra l’altro la componente perequativa UI2 già introdotta dalla Delibera ARERA 664/2015/R/IDR; la componente perequativa UI2 è finalizzata alla copertura delle premialità relative alla disciplina della Qualità Tecnica del servizio introdotta da ARERA ed è applicata a tutte le utenze del Servizio Idrico Integrato sui mc fatturati dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;

la Delibera 3/2020/R/IDR recante “Modifiche al testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI) in coerenza con l’articolo 57-bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157” che fra l’altro modifica e valorizza la componente perequativa UI3 già introdotta con la Delibera ARERA 918/2017/R/IDR;

la componente perequativa UI3 è finalizzata alla copertura del Bonus Sociale Idrico introdotto da ARERA ed è applicata a tutte le utenze del Servizio Idrico Integrato, diverse da quelle in condizioni di disagio economico, sui mc fatturati dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;

la Delibera 580/2019/R/IDR recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3” che fra l’altro introduce e valorizza la componente perequativa UI4; la componente perequativa UI4 è finalizzata alla istituzione del Fondo di Garanzia delle Opere Idriche introdotto da ARERA ed è applicata a tutte le utenze del Servizio Idrico Integrato sui mc fatturati dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;

la Delibera 639/2021/R/IDR recante “Criteri per l’aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni Tariffarie del Servizio Idrico Integrato” che fra l’altro aggiorna il valore la componente perequativa UI3, portata a € 0,0179; la componente perequativa UI3 è finalizzata al finanziamento del Bonus Sociale Idrico ed è applicata a tutte le utenze del Servizio Idrico Integrato sui mc fatturati dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;

#### **Considerato che:**

l'ARERA, con la Deliberazione 580/2019/R/IDR, approvazione del metodo tariffario per il terzo periodo regolatorio per gli anni 2020-2023, *“riscontrata l’esistenza nel Paese di un fenomeno di Water Service Divide in base al quale, a fronte di una ampia area del Paese, collocata in prevalenza al Nord e al Centro, in cui la fruizione dei servizi, la realizzazione degli investimenti, l’attività legislativa regionale, i meccanismi decisori degli Enti di governo dell’ambito e le capacità gestionali e di carattere industriale degli operatori appaiono in linea con il raggiungimento dei più elevati obiettivi del settore, persistono situazioni, principalmente nel Sud e nelle Isole, in cui si perpetuano inefficienze”*, ha rilevato che *“tale fenomeno è stato confermato dall’analisi dello stato delle infrastrutture del servizio idrico integrato effettuata dall’Autorità sulla base dei dati di qualità tecnica trasmessi ai sensi della deliberazione 917/2017/R/IDR, che ha evidenziato valori dei parametri tecnici che tendono generalmente a rappresentare situazioni di maggiore criticità*

*in corrispondenza dell'area Sud e Isole”;*

al fine di superare tali inefficienze, l’Autorità ha introdotto, con l’art. 31 dell’Allegato A alla Deliberazione 580/2019/R/IDR, lo specifico *“schema regolatorio di convergenza[...] [che] si applica ai casi di soggetti caratterizzati da perduranti criticità nell’avvio delle necessarie attività di programmazione e di organizzazione del servizio ai sensi della normativa vigente, nonché di realizzazione degli interventi, ed alle gestioni che presentano perduranti condizioni di esclusione”*; tale schema prevede una graduale implementazione per una progressiva convergenza agli obblighi regolatori ordinari, in particolare di qualità del servizio e tariffari, attraverso un percorso obbligatorio disciplinato su quattro anni e monitorato dall’Ente di Governo dell’Ambito, integrando quanto già disciplinato con la qualità tecnica nella Deliberazione 917/2017/R/IDR;

in particolare lo schema di convergenza per il calcolo delle tariffe del servizio idrico integrato, rappresenta un metodo semplificato per l’aggiornamento delle tariffe dei Comuni rispetto al metodo ordinario ARERA e permette di affrontare con una gradualità di 4 anni sia gli adempimenti tariffari che quelli di qualità contrattuale (nel significato di qualità del servizio reso agli utenti ai sensi della carta dei servizi) e tecnica (relativa alle modalità di erogazione del servizio in termini di parametri tecnici quali la riduzione delle perdite di acquedotto, le interruzioni di servizio, la potabilità dell’acqua distribuita, gli sversamenti da fognatura, lo smaltimento dei fanghi di depurazione la qualità del refluo restituito in ambiente – scarichi dei depuratori);

lo schema di convergenza presenta tre opzioni, sulla base dei dati disponibili: dal più articolato (caso a) nel quale si hanno disponibili dati affidabili sui costi di gestione e contemporaneamente dati sui ricavi tariffari, passando dal caso intermedio (caso b) nel quale si disponga dei soli dati validabili relativi ai ricavi tariffari, per arrivare al più semplice (caso c) dove l’unico dato di ingresso è il numero degli abitanti residenti nel comune; tutti i casi prevedono un aumento *“massimo consentito”* delle tariffe passando dall’anno 2019 all’anno 2020 e seguenti;

in Calabria l’applicazione dello Schema di Convergenza prevede i seguenti Theta per i vari anni:

ANNO 2022

ANNO 2023

Moltiplicatore Tariffario  $\theta = 1,105$

Moltiplicatore Tariffario  $\theta = 1,105$

alle tariffe applicate all’utenza finale devono essere aggiunte, con specifica evidenza separata in bolletta, le ulteriori componenti perequative UI1, UI2, UI3 e UI4 definite da ARERA e che verranno poi riversate alla Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) così come definito da ARERA;

**Ritenuto che:**

i nuovi elementi della disciplina del servizio idrico integrato, introdotti da ARERA con la Deliberazione 580/2019/R/IDR, vadano a regolamentare dettagliatamente e con una disciplina certa di livello nazionale i requisiti di qualità del servizio e di adeguamento tariffario della gestione del servizio idrico stesso svolto dal Comune;

i dati resi disponibili del Comune rendono possibile l’accesso al *“caso b”*, co.6 dell’art.31 MTI-3 che prevede un incremento rispetto alle tariffe applicate nell’anno 2019 pari al 10,5% per l’anno 2022 e ad un ulteriore eventuale 10,5% per l’anno 2023, laddove ne ricorrano i presupposti;

il sistema semplificato di calcolo dello schema di convergenza non presenta elementi di discrezionalità o di valutazione da parte dell’Ente di Governo dell’Ambito, salvo l’eventuale

scelta (comunque del Comune) di limitare l'aumento tariffario ad un valore più basso o uguale di quello definito dal metodo ARERA;

alle tariffe determinate dal Comune dovranno comunque essere applicate le componenti perequative UI come stabilite da ARERA;

le citate componenti perequative UI come stabilite da ARERA non concorrono al computo per la rideterminazione delle tariffe, e, nei calcoli come rappresentati nel presente provvedimento non sono computate né per la parte in entrata, contabilizzata nelle fatturazioni a carico dell'utente, né per la parte in uscita, contabilizzata nelle somme da riconoscere all'ARERA per il tramite della CSEA;

**Evidenziato** che con deliberazione n. 68 del 31 maggio 2022, recante "Determinazione tariffe Servizio Idrico Integrato anno 2022", è stato disposto, tra le altre decisioni contenute nel provvedimento, quanto segue:

di determinare le tariffe per l'anno 2022 del servizio idrico integrato per le utenze del Comune secondo lo Schema Regolatorio di Convergenza, e cioè con il seguente valore del Theta: per il 2022, moltiplicatore tariffario 1,105;

di determinare che, secondo quanto previsto dalla Delibera 580/2019/R/idr, partendo dai ricavi 2020, computati compreso il relativo conguaglio (al netto delle componenti tariffaria perequative UI1, UI2, UI3 e UI4 - acquedotto, fognatura e depurazione – al mc), si prevede, per l'anno 2022, un VRG (Vincolo dei ricavi per il gestore) pari a: euro 6.749.843,21, al netto di iva, euro 7.428.827,53, compreso iva;

di stimare il gettito complessivo da Tariffa Idrica del Servizio Idrico integrato e da Diritti e allacci da iscriversi nel Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2022 in euro € 6.749.843,21 oltre IVA al 10%, per un totale di euro 7.424.827,53 (al netto degli introiti in fatturazione afferenti le componenti UI1-UI4 di perequazione ARERA);

che i costi previsti per il Servizio idrico (al netto delle componenti in uscita UI1-UI4 di perequazione ARERA, da versare alla CSEA) per l'anno 2022 sono i seguenti: euro 6.759.188,37, al netto di iva, euro 7.424.827,53, compreso iva;

che le nuove TARIFFE aggiornate al THETA del 2022 sono esposte nel prospetto Allegato A, parte integrante del presente atto deliberativo, nelle diverse componenti della tariffa acquedotto, fognatura e depurazione, per le utenze domestiche e non domestiche del Servizio Idrico Integrato gestite dal Comune;

di dare atto che il con questo gettito tariffario previsto è assicurata una copertura del 100% dei costi;

di applicare ai consumi le componenti tariffaria perequative UI1, UI2, UI3 e UI4 ai mc di acquedotto, fognatura e depurazione nei valori di seguito riportati: 1) componente UI1 nella misura di 0,004 €/mc; 2) componente UI2 nella misura di 0,009 €/mc; 3) componente UI3 nella misura di 0,0179 €/mc; 4) componente UI4 nella misura di 0,004 €/mc;

**Vista** la legge regionale 20 aprile 2022, n. 10, recante "Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente", che ha istituito l'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria (di seguito anche "Autorità" o "ARRICAL"), quale ente di governo per il servizio idrico integrato, nell'ambito territoriale ottimale individuato dall'art. 3 della suddetta legge, comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale;

**Evidenziato** che con l'entrata in vigore della richiamata legge regionale, le funzioni

precedentemente svolte dalla soppressa Autorità Idrica della Calabria (AIC), di cui alla legge regionale 18 maggio 2017, n. 18, sono attribuite all'ARRICAL, e che nelle more della costituzione degli organi di *governance* dell'Ente di Governo d'Ambito, per come previsti dalla citata L.R. n. 10/2022, la rappresentanza legale dello stesso Ente è in capo al Commissario Straordinario, competente per la predisposizione e l'approvazione degli atti amministrativi dell'Ente d'Ambito, nominato dal Presidente della Giunta Regionale e successivamente prorogato fino al 21 aprile 2023;

**Visto** il decreto n. 60 del 30 dicembre 2022, del Commissario straordinario dell'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria, con il quale è stato disposto di approvare, ai sensi dell'art. 18-bis della legge regionale 21 ottobre n. 32, il cronoprogramma del subentro del predetto gestore unico agli attuali gestori, allegato "A" al detto decreto;

**Evidenziato** che, in adempimento alla Legge Regionale (Regione Calabria) n. 10 del 20/04/2022 e ss.mm. ii, recante "Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente" e al Decreto n. 60 del 30 dicembre 2022 del Commissario Straordinario, i Comuni devono redigere il PEF Idrico nel quale: 1) i costi del SII dovranno essere indicati in analogia a quanto svolto per l'anno 2022; 2) le entrate indicate nel PEF dovranno essere pari al valore MAGGIORE fra l'importo del fatturato determinato applicando le Tariffe 2022 (al netto dell'iva) e il "VRG (Vincolo del gestore per i Ricavi) di Convergenza" ricavato moltiplicando l'importo di euro 94,424 per il n. di abitanti servizi (cioè gli abitanti residenti a cui si aggiunge il 25% degli abitanti fluttuanti); 3) nel caso in cui le tariffe applicate dal comune siano particolarmente basse e quindi distanti dall'importo ottenuto dal VRG Virtuale, l'aumento massimo delle tariffe potrà essere del 10,5%; 4) i Comuni dovranno inviare il PEF elaborato all'ARRICAL, secondo un format (simile a quello previsto dall'ARERA) specificamente predisposto; 5) nella definizione delle tariffe si dovranno utilizzare le strutture tariffarie esistenti come Usi e Scaglioni;

**Vista** la determinazione del Settore 7 n. 815 del 9 maggio 2023, recante: "Liste di carico del Servizio Idrico Comunale, conguaglio anno 2021 e lista anno 2022", con la quale è stato disposto quanto segue:

di approvare la lista di carico acquedotto Comunale per l'anno 2022 e la lista conguaglio 2021 (comprensiva dei discarichi) per come esposto in premessa e per i seguenti totali di gettito in entrata e di discarico in uscita: 1) euro 8.628.634,39, per la lista di carico 2022; 2) euro 158.111,76, per conguagli 2021; 3) euro da detrarre – 245.733,78, per discarichi 2021 (per una differenza di meno euro 87.622,02 tra i carichi e discarichi 2021) [si precisa che la lista di carico è al lordo delle componenti tariffarie UI1, UI2, UI3, UI4 – NDR];

di precisare che la lista di carico 2022 e la lista di conguaglio e scarico 2021 sono dettagliate nella tabella in allegato, nella quale sono rappresentate: A) nella colonna 1, l'id della voce di fatturazione; B) nella colonna 2, la voce di fatturazione; C) nella colonna 3, il codice della componente di fatturazione; D) nelle colonne 4-9, le liste di carico: acquedotto Comunale per il 2022 (per un ammontare di euro 8.628,634) conguaglio 2021, discarico 2021, differenziate per imponibile e iva; E) nella colonna 10, la differenza tra il conguaglio 2021 e il discarico del medesimo anno, ammontante a meno euro 87.622,02; F) nelle colonne 11-13 i capitoli di bilancio in entrata cui attribuire gli introiti (capitoli 1270, 1272, 1273);

di dare atto che l'importo di gettito di euro 8.628.634,39, al lordo di iva, include al lordo il compenso pari a 6,412% da corrispondere esclusivamente sulla somma incassata alla società Municipia S.p.a. previa verifica e puntuale corrispondenza tra i servizi resi e quelli previsti

dal contratto sopra menzionato nonché dall'allegato bando e capitolato di gara;

di imputare le suddette entrate al lordo di iva, per un totale di euro 8.628.634,39, nella parte 1^ Entrata del Bilancio nel modo seguente:

€.	5.220.667,55	Sul cap.	1270	bilancio	2022
€	976.856,87	Sul cap.	1272	bilancio	2022
€.	2.431.109,97	Sul cap.	1273	bilancio	2022

di precisare che la quota dell'aggio dovuto a Municipia Spa è impegnata sul capitolo 570/0, facendo salvi comunque, al riguardo, ulteriori provvedimenti in merito;

di procedere al disaccertamento della somma di euro 87.622,02, per l'anno 2021, per effetto della differenza tra i conguagli 2021 e i discarichi del medesimo anno (euro 158.111,76, per conguagli 2021, meno euro da detrarre 245.733,78, per discarichi 2021);

di dare atto che si procederà ai conguagli previsti nelle fatture del primo semestre dell'anno in corso;

di dare atto che la lista di carico è costruita anche su una quota di letture presunte, che dunque potranno essere oggetto di eventuali ulteriori provvedimenti;

**Vista** la sola lista di carico 2022, come approvata nella citata determinazione n. 815/09.05.2023, e come dettagliata nella tabella in allegato sub 2, elaborata al lordo delle componenti UI1, UI2, UI3, UI4, nella quale sono rappresentate: A) nella colonna 1, l'id della voce di fatturazione, B) nella colonna 2, la voce di fatturazione, C) nella colonna 3, il codice della componente di fatturazione; D) nelle colonne 4-6, la lista di carico acquedotto Comunale per il 2022, differenziata per imponibile, iva, totale ivato ; F) nelle colonne 7-12 i capitoli di bilancio in entrata cui attribuire gli introiti (capitoli 1270, 1272, 1273), differenziati per voci in entrata (proventi acquedotto, tariffa fognatura, tariffa depurazione, differenziate per voci al netto e al lordo di iva);

**Vista** la sola lista di carico 2022, come approvata nella citata determinazione n. 815/09.05.2023, e come dettagliata sub 3, elaborata al netto delle componenti UI1, UI2, UI3, UI4;

**Evidenziato** che l'Ufficio ha redatto il PEF (Piano Economico Finanziario) del Servizio Idrico Integrato, in allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, secondo lo schema elaborato dall'ARRICAL;

**Vista** la tabella inerente i costi di produzione previsti per il 2023, in cui vengono dettagliate le singole voci, poi riportate nel PEF SII modello ARRICAL, al netto delle componenti tariffarie UI1-UI4, al lordo di iva, per un costo totale di euro:

**Evidenziato** che, come riportato nel citato PEF in allegato, emerge quanto segue:

- che il valore della produzione previsto, per il 2023, in entrate, per proventi acquedotto, tariffa fognatura, tariffa depurazione, al netto delle componenti tariffarie UI1-UI4, al lordo di iva, ammonta ad euro: 7.938.954;

- che i costi della produzione previsti, per il 2023, in uscite, per le voci collegate ad acquedotto, fognatura, depurazione, al netto delle componenti tariffarie UI1-UI4, al lordo di iva, ammonta a euro: 7.941.767,63;

**Evidenziato** che, per effetto del rapporto tra valore di produzione e costi di produzione, le tariffe vigenti non sono oggetto di rideterminazione, come si evince dal PEF in allegato;

**Evidenziato** che le tariffe 2023, come confermate per effetto del PEG come sopra indicato, sono dettagliate in allegato sub B);

**Visto** il T.U.E.L. approvato con D.lgs 18 agosto 2000, n. 267;

**Richiamati** i seguenti allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale:

Allegati A): A) Tariffe 2023, come confermate rispetto al 2022, nelle diverse componenti della tariffa acquedotto, fognatura e depurazione, per le utenze domestiche e non domestiche del Servizio Idrico Integrato gestite dal Comune;

Allegati B)-C): B) lista carico idrico 2022, differenziata per componenti, per imponibile e iva, con indicazione dei capitoli in entrata, comprensiva delle componenti tariffarie UI1-UI4; C) lista carico idrico 2022, differenziata per componenti, per imponibile e iva, con indicazione dei capitoli in entrata, comprensiva delle componenti tariffarie UI1-UI4;

Allegato D): costi di produzione con dettaglio delle uscite per capitolo;

Allegato E): PEF modello Arrical;

#### **Si propone di deliberare:**

Per le motivazioni di cui in narrativa:

1. Di approvare il PEF (Piano Economico Finanziario) del Servizio Idrico Integrato, in allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, secondo lo schema elaborato dall'ARRICAL;
2. Di precisare che che, come riportato nel citato PEF in allegato, emerge quanto segue: A) che il valore della produzione previsto, per il 2023, in entrate, per proventi acquedotto, tariffa fognatura, tariffa depurazione, al netto delle componenti tariffarie UI1-UI4, al lordo di iva, ammonta ad euro: 7.938.954; B) che i costi della produzione previsti, per il 2023, in uscite, per le voci collegate ad acquedotto, fognatura, depurazione, al netto delle componenti tariffarie UI1-UI4, al lordo di iva, ammonta a euro: 7.941.767,63;
3. di determinare le tariffe per l'anno 2023 del servizio idrico integrato per le utenze del Comune, come da prospetto allegato sub A, parte integrante del presente atto deliberativo precisando che le dette tariffe, di conferma delle tariffe 2022, sono articolate nelle diverse componenti della tariffa acquedotto, fognatura e depurazione, per le utenze domestiche e non domestiche del Servizio Idrico Integrato gestite dal Comune;
4. di dare atto che le tariffe determinate con il presente provvedimento sono da assoggettare ad iva nella misura vigente
5. di dare atto che il con questo gettito tariffario previsto è assicurata una copertura del 100% dei costi;
6. di applicare ai consumi le componenti tariffaria perequative UI1, UI2, UI3 e UI4 ai mc di acquedotto, fognatura e depurazione nei valori di seguito riportati:
  - componente UI1 nella misura di 0,004 €/mc,
  - componente UI2 nella misura di 0,009 €/mc,
  - componente UI3 nella misura di 0,0179 €/mc,
  - componente UI4 nella misura di 0,004 €/mc;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 ai sensi D.lgs 267/2000.



**Visto** che la stessa è corredata dai pareri richiesti dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che si riportano integralmente di seguito:

**Pareri sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267:**

- Parere di REGOLARITA' TECNICA del responsabile del Servizio interessato:

Motivazione:

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.

Il Direttore di Settore

Cosenza 17/07/2023

F.to Giuseppe Bruno

- Parere di REGOLARITA' CONTABILE: Ufficio Ragioneria

Motivazione:

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile.

Il Direttore di Settore

Cosenza 17/07/2023

F.to Giuseppe Bruno

**RITENUTO** che il proposto atto deliberativo sopperisce, in modo adeguato alle circostanze prospettate, alla necessità di provvedere sull'argomento in oggetto;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge:

**DELIBERA**

Per le motivazioni di cui in narrativa:

8. Di approvare il PEF (Piano Economico Finanziario) del Servizio Idrico Integrato, in allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, secondo lo schema elaborato dall'ARRICAL;
9. Di precisare che che, come riportato nel citato PEF in allegato, emerge quanto segue: A) che il valore della produzione previsto, per il 2023, in entrate, per proventi acquedotto, tariffa fognatura, tariffa depurazione, al netto delle componenti tariffarie UI1-UI4, al lordo di iva, ammonta ad euro: 7.938.954; B) che i costi della produzione previsti, per il 2023, in uscite, per le voci collegate ad acquedotto, fognatura, depurazione, al netto delle componenti tariffarie UI1-UI4, al lordo di iva, ammonta a euro: 7.941.767,63;
10. di determinare le tariffe per l'anno 2023 del servizio idrico integrato per le utenze del Comune, come da prospetto allegato sub A, parte integrante del presente atto deliberativo precisando che le dette tariffe, di conferma delle tariffe 2022, sono articolate nelle diverse componenti della tariffa acquedotto, fognatura e depurazione, per le utenze domestiche e non domestiche del Servizio Idrico Integrato gestite dal Comune;
11. di dare atto che le tariffe determinate con il presente provvedimento sono da assoggettare ad iva nella misura vigente
12. di dare atto che il con questo gettito tariffario previsto è assicurata una copertura del 100% dei costi;
13. di applicare ai consumi le componenti tariffaria perequative UI1, UI2, UI3 e UI4 ai mc di acquedotto, fognatura e depurazione nei valori di seguito riportati:
  - componente UI1 nella misura di 0,004 €/mc,
  - componente UI2 nella misura di 0,009 €/mc,
  - componente UI3 nella misura di 0,0179 €/mc,

- componente UI4 nella misura di 0,004 €/mc;

14. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 ai sensi D.lgs 267/2000.

.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

.

Il Sindaco

F.to Francesco Alessandro Caruso

---

Il Segretario Generale

F.to Virginia Milano

---



# CITTA' DI COSENZA

## ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal 20/07/2023 come previsto dall'art. 124, comma 1, del T.u.o.e.l. n. 267/2000 e dall'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69, e successive modificazioni.

. II DIRETTORE DEL SETTORE  
2 - AFFARI GENERALI

F.to MATILDE FITTANTE

Cosenza 20/07/2023

---

### - ESECUTIVITA' -

(ex art. 134, comma 3, del T.u.o.e.l. n.267/2000)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione.

Il Segretario Generale

Cosenza \_\_\_\_\_

---

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO GENERALE

Cosenza \_\_\_\_\_